

Decreto anti-crisi (Estate 2009)

Commento e analisi alla Legge n. 102 del 2009, conversione in Legge del Decreto-Legge n. 78 del 2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”



A cura dell'Ufficio di Segreteria Politica Federale

Hanno collaborato:

Susanna Anvar, Antonio Magri, Alessandro Marelli, Roberto Marraccini, Filippo Pozzi,
Franco Quaglia, Fabrizio Spinnato, Alessandra Tabacco, Cristian Tolettini

Commenti e Note al Decreto-Legge 1 Luglio 2009, n. 78, convertito in Legge: Legge n. 102 del 3 agosto 2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

Articolo 1 (Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)

Il presente articolo reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento degli ammortizzatori sociali.

In particolare i **commi da 1 a 4** recano disposizioni in materia di **formazione professionale** per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali.

Il comma 1 prevede la possibilità, per l'impresa di appartenenza, di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione ecc.) in costanza di rapporto di lavoro. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

Il comma 2 dispone che alla copertura dell'onere, derivante dalle disposizioni del precedente comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo con delibera del CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Il comma 3 stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Ministero delle finanze), da emanarsi entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi.

Il comma 4-bis rende stabile, a decorrere dal 2009, il finanziamento di 13 milioni di euro annui già previsto per il 2008, fermo restando, per il 2009, il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti (420 milioni di euro) a carico del Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero del lavoro, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale.

Il comma 5 (finanziamento della CIGS) destina 25 milioni di euro, per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo con delibera del CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS (cassa integrazione guadagni speciale) per crisi aziendali, per cessazione di attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

Il comma 6 (contratti di solidarietà) stabilisce, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale dei contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, portando tale integrazione dal 60% all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Tale integrazione opera nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Con apposito decreto interministeriale (Ministro del lavoro e Ministro dell'economia) verranno indicate le modalità di attuazione del presente comma. (N.B. La legge non indica il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato).

I commi 7 e 8 (incentivi per inizio di attività di impresa) introducono particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito, che intraprendono attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Nello specifico, **il comma 7** prevede che l'incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell'articolo 7-ter del D.L. 5/2009, convertito in L.33/2009, a favore di aziende che assumono *lavoratori destinatari*, per il 2009-2010, *di ammortizzatori sociali in deroga*, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un'attività di lavoro autonomo, avvii una microimpresa o si associ in cooperativa. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento non erogate, nel limite di spesa

autorizzato ed escludendo quanto dovuto per i contributi figurativi. I lavoratori interessati devono però presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

Il comma 8 prevede, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, la possibilità, per i lavoratori titolari di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue, nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività autonoma o una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Ai lavoratori in esame è riconosciuta altresì la liquidazione in un'unica soluzione dell'indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi, nel caso in cui avessero successivamente diritto a tale trattamento. Per poter fruire di questi benefici i lavoratori interessati devono però dare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

Il comma 8-bis demanda ad un apposito decreto interministeriale (Ministro del lavoro e Ministro dell'economia) le modalità di attuazione e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 7 e 8.

Comma 8-ter (risorse in materia di ammortizzatori sociali). Cambiano destinazione i 100 milioni di euro stanziati lo scorso anno dal Governo per garantire l'una tantum ai *lavoratori a progetto* che perdono l'impiego. Il comma in esame, infatti, dispone, al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi per gli ammortizzatori sociali per il 2009, che l'ulteriore somma di 100 milioni di euro, previsti per l'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, possa essere, in via alternativa, parzialmente o totalmente destinata ad incrementare per il 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

A. MA.

Articolo 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti da cassa integrazione guadagni)

Il presente articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia siano eccezionalmente emanate, per gli anni 2009-2010, disposizioni in deroga alle singole discipline regolamentari per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi.

A. MA.

Articolo 1-ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)

Il presente articolo dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale (**badanti**) e del lavoro domestico (**colf**), attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascuno lavoratore.

Il comma 1 disciplina la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Questa può essere presentata dal datore di lavoro italiano o cittadino dell'Unione europea ovvero dal datore di lavoro extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno europeo a tempo indeterminato per soggiornamenti di lungo periodo, che alla data del 30 giugno 2009 occupa irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori italiani o comunitari ovvero extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della domanda.

I lavoratori interessati alla dichiarazione sono quelli adibiti ad attività di badanti o di colf.

Il comma 2 dispone che la presentazione della domanda di regolarizzazione va presentata nel periodo che va dal 1° settembre al 30 settembre 2009:

- **(lettera a)** all'INPS per il lavoratore italiano o il cittadino comunitario, mediante apposita documentazione;
- **(lettera b)** allo Sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia italiana e collocato presso la Prefettura, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui al successivo comma 4.

Il comma 3 dispone che la dichiarazione di emersione è presentata previo il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascuno lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Il comma 4 descrive la dichiarazione che viene presentata, con modalità informatiche, presso lo Sportello unico per l'immigrazione (comma 2, lettera b). tale dichiarazione deve contenere, pena l'inammissibilità:

- i dati identificativi del datore di lavoro, e, per il datore di lavoro extracomunitario, quelli relativi al titolo di soggiorno **(lettera a)**;
- le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione con l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano **(lettera b)**;
- la tipologia e le modalità di impiego **(lettera c)**;
- l'attestazione, per l'assunzione del lavoratore extracomunitario addetto ad attività di colf, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito **(lettera d)**;
- l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1, vale a dire da almeno tre mesi dalla data di presentazione della domanda **(lettera e)**;
- la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) l'orario non è inferiore a 20 ore settimanali **(lettera f)**;
- la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 **(lettera g)**; ossia il contratto deve contenere, a pena di invalidità, la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore di quelli di edilizia residenziale pubblica e l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
- gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascuno lavoratore da regolarizzare **(lettera h)**.

Il comma 5 prevede che la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per badante o colf eventualmente presentata per il decreto flussi 2007 e per il decreto flussi 2008.

Il comma 6 limita la presentazione della dichiarazione presso lo sportello unico per l'immigrazione, per ciascun nucleo familiare:

- ad una unità, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf);
- a due unità, per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badante).

La data della dichiarazione allo Sportello unico è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

Il comma 7 definisce la procedura per l'esame delle domande relative ai lavoratori stranieri extracomunitari.

Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura sull'insussistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (quali la condanna per gravi reati o la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato), convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo forfetario di 500 euro per lavoratore da regolarizzare.

La richiesta di assunzione di uno o due badanti deve essere accompagnata, pena l'inammissibilità della domanda, dalla certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, attestante la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza.

La mancata presentazione delle parti per la firma del contratto di soggiorno senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Entro 24 ore dalla stipula del contratto il datore di lavoro provvede alla denuncia di assunzione all'INPS.

La normativa fa salve le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. (La richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ha un costo, per il richiedente, di un contributo da stabilirsi con decreto ministeriale tra i limiti di 80 e 200 euro).

Il comma 8 dispone che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge attività di colf o badante per le violazioni delle norme:

- a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina);
- b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Il comma 9 dispone che nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione, di cui al precedente comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o del rigetto della dichiarazione medesima.

Il comma 10 dispone che è espressamente vietato procedere all'espulsione dello straniero nelle more della definizione del procedimento di emersione, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Il comma 11 dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui al comma 8.

Il comma 12 prevede che in caso di dichiarazione di emersione contenente dati falsi, anche se viene stipulato il relativo contratto di soggiorno, questo è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

Il comma 13 dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione, prevista dal presente articolo, i lavoratori extracomunitari:

- a) espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1 del Testo Unico sull'immigrazione); quando lo straniero è delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (art. 13, comma 2, lettera c del Testo Unico); per motivi di prevenzione di terrorismo (art. 3, decreto legge 144/2005, convertito in legge 155/2005). Sono pertanto ammessi i destinatari di provvedimenti di espulsione perché entrati illegalmente nello Stato (immigrati clandestini) o perché non hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno o in presenza del permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato (immigrati irregolari)
- b) che risultino segnalati nel sistema informativo Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei gravi reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, di cui agli articoli 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale.

Il comma 14 dispone che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2. La finalità di tale imputazione è quella di far fronte sia all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo in esame, sia alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali vengono poi determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 15 reca norme di natura penale. Chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena di reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

Il comma 16 dispone che ai fini di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari.

Il comma 17, in considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che verranno regolarizzati in base alla procedura di cui al presente articolo, incrementa di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Viene rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la ripartizione tra le regioni di tali importi sulla base della presenza, in ciascuna regione, dei cittadini extracomunitari risultanti dalla procedura di emersione.

Il comma 18 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo in esame e provvede alla relativa copertura.

A.MA.

Articolo 2 (Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

I commi che vanno dal **primo al quarto** si riferiscono al contenimento delle commissioni bancarie. Il primo comma prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario, per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

Il secondo comma, invece, stabilisce nuove regole per la commissione di massimo scoperto. Richiamando quanto previsto dall'articolo 2-bis del Decreto-Legge n. 185 del 2008, convertito dalla Legge 28 gennaio n. 2 del 2009, si dispone l'aggiunta di un periodo, al primo comma. Viene previsto, concretamente, che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non possa superare lo 0,5% per trimestre (dell'importo di affidamento), pena la nullità del patto di remunerazione. Inoltre, come anche evidenziato nel corso dell'esame del testo in Commissione, l'individuazione del tetto dello 0,5 per cento per il corrispettivo omnicomprensivo, per il servizio di messa a disposizione delle somme da parte delle banche, rappresenta, comunque, un primo accettabile compromesso per migliorare la situazione esistente, rispetto al quale si potranno poi porre realizzare ulteriori miglioramenti.

Nel corso dell'esame del provvedimento in aula, è stato, inoltre, aggiunto il comma 4-bis, che riguarda la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese.

In questo comma viene, inoltre, autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro per il funzionamento del Comitato italiano per il microcredito, a decorrere dal 2010. Tale cifra verrà coperta con la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Infine ricordiamo come, al Senato, sia stato presentato, e non approvato però, un emendamento, a firma dei Senatori della Lega Nord, Garavaglia, Vaccari e Cagnin. L'emendamento (il n. 2.7), intendeva rendere **“nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli”**. Pur non essendo stato accolto questo emendamento (precluso), che sarebbe andato a vantaggio di tutti i risparmiatori e correntisti, è stato, ad ogni modo, accolto dal Governo come raccomandazione un Ordine del Giorno, in cui si chiede, sostanzialmente, che le questioni presenti nell'emendamento di cui sopra vengano prese in considerazione e risolte dal Governo stesso.

R.M.

Articolo 3 (Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)

L'articolo in esame introduce disposizioni mirate a ridurre il costo dell'energia per le imprese e le famiglie, con l'introduzione di complessi meccanismi che prevedono il coinvolgimento dei grandi produttori di gas.

Il **comma 1**, in particolare, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), emani un decreto attraverso il quale le società che nell'anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, siano vincolate ad offrire in vendita un determinato volume di gas (pari a 5 miliardi di metri cubi) per l'anno termico 2009-2010. Questa norma, finalizzata alla promozione dell'efficienza e della concorrenza nei mercati dell'energia, dovrà essere attuata entro 40 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Un ulteriore decreto dovrà poi stabilire il prezzo da riconoscere alle società venditrici del gas, nelle procedure concorrenziali previste dal comma precedente, sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi e verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento. Qualora si fosse in presenza di una differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente, tale differenza andrà a vantaggio di clienti finali industriali forti utilizzatori di gas (**comma 2**).

L'AEEG, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto (con le citate procedure concorrenziali), adotterà specifiche misure quali meccanismi basati sulla flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali, sull'introduzione di costi di servizio in ragione dei coefficienti di utilizzo e sulla promozione e fruizione di servizi per il sistema e lo stoccaggio del gas (**comma 3**).

Il comma 4 prevede che nel caso in cui i termini per gli adempimenti previsti dall'articolo in esame non fossero rispettati, i relativi provvedimenti siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 4-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione, abbinati al teleriscaldamento, connessi ad ambienti agricoli (limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata) dà diritto all'emissione dei certificati verdi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*". Per tali impianti, inoltre, non viene applicato quanto definito dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di "*Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE*", per quello che concerne la salvaguardia dei diritti acquisiti (relativamente alla emissione di certificati verdi) dagli impianti di cogenerazione entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009 (come modificato dalla recente legge 23 luglio 2009, n. 99 su sviluppo ed energia).

In riferimento a quanto disposto dal **comma 4-ter** sugli oneri generali del sistema elettrico (ossia sulle componenti di costo previste per finanziare gli interventi effettuati sul sistema elettrico per finalità di interesse dell'intera collettività, che vengono poi pagate da ogni cliente finale in funzione dei consumi effettivi di energia elettrica), la quota d'obbligo di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 79/1999, dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del precedente comma.

Per garantire ai clienti finali un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il **comma 4-quater** prevede che alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo venga applicato il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" (a compensazione, alle imprese di produzione e distribuzione, delle perdite derivanti dal processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953). Per questo scopo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei

confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli Enti locali, costi che saranno a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

C.T.

Articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia)

L'articolo 4 presenta norme indirizzate a semplificare gli interventi sulle infrastrutture energetiche, introducendo anche la figura del Commissario straordinario per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle opere.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali si verifichino particolari ragioni di urgenza e debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari, siano determinati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la Semplificazione normativa e, riguardo alla produzione, anche d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. Si evidenzia che grazie ad uno specifico decreto-legge correttivo della legge in esame (decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 "*Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009*") occorrerà interpellare anche il ministero dell'Ambiente al fine di dare attuazione alle decisioni di cui al comma in esame.

Per realizzare quanto sopra sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo (**comma 2**) e sono altresì individuati le strutture di cui si avvarrà il commissario (senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato) nonché i poteri di controllo e di vigilanza dei Ministri interessati (**comma 4**).

Il **comma 3** chiarisce che il commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie ed avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga previsti dalle leggi.

Il nuovo D.L. 103/2009, correttivo della legge in esame, ha modificato il comma 3 prevedendo che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emani gli atti e i provvedimenti, nonché curi tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche solo per quelle, però, che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.

Il **comma 4-bis** modifica l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE*" includendo tra i soggetti autorizzati alla stipula dei contratti secretati, anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

Il **comma 4-ter** stabilisce che in caso di revoca della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (ai sensi del testo unico in materia edilizia, di cui all'art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001), in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la stima degli immobili, ai fini della liquidazione del risarcimento, avverrà in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite, in relazione alle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi e, ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi migliorativi, considerando anche il valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto.

Il **comma 4-quater**, invece, assegna alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro con il CIPE impegnato a definire le quote annuali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Al fine di rimuovere gli ostacoli posti al riavvio delle attività, viene inoltre prevista la nomina a commissario straordinario della società Stretto di Messina Spa l'amministratore delegato in carica alla società stessa alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Si rileva che il D.L. 103/2009 correttivo della legge in esame ha eliminato il riferimento all'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa, rimuovendo così la coincidenza,

senza possibilità di alternativa, fra la figura citata e quella di commissario ed evitando altresì “*il possibile equivoco interpretativo legato alla circostanza secondo la quale un intervento volto ad assicurare l'avvio delle attività connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina potesse essere invece ricondotto esclusivamente alla nomina in qualità di Commissario delegato dell'attuale amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa*”.

Il **comma 4-quinquies**, infine, stabilisce che il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla scadenza del mandato, il commissario dovrà riferire al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

C.T.

Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

Questo articolo obbliga le autorità competenti per l'aggiudicazione di contratti per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico ad affidare, con gara pubblica, almeno il 10% dei servizi a soggetti diversi da quelli su cui esercita il controllo. Alle società che risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è vietato partecipare ad analoghe procedure di gara, in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

A.T.

Articolo 4-ter (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV)

Viene autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per il 2009 per l'incremento del Fondo già esistente del 2005, destinato a compensare l'Ente nazionale di assistenza al volo ENAV S.p.A. dei costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa.

Il **comma 3** prevede uno stanziamento di complessivi 72,1 mln di euro per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell'ENAV S.p.A. in diversi aeroporti. In particolare, 8,8 mln di euro verranno erogati nel 2009 e 21,1 mln di euro in ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

I **commi da 4 a 6** dispongono la soppressione di alcune agevolazioni fiscali relative alle società cooperative e loro consorzi.

Si sopprimono inoltre le agevolazioni previste per la determinazione della base imponibile a fini IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi adibiti ad abitazione principale.

Il **comma 6** elimina l'eccezione prevista dall'attuale normativa 11 e dispone che la data di effettuazione dell'operazione a fini Iva sia quella dell'emissione di fattura o del pagamento del corrispettivo, se si sono verificati anteriormente o indipendentemente dal perfezionamento legale della fattispecie, anche per le assegnazioni ai soci di alloggi da parte delle cooperative a proprietà divisa.

Il **comma 7** prevede che le maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni siano destinate alla copertura degli oneri recati al comma 3.

A.T.

Articolo 4-quater (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)

L'articolo va a modificare il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 163/06, con l'obiettivo di semplificare alcune procedure relative alle gare e ridurre così i tempi di svolgimento.

Con il **comma 1** in particolare:

a) viene modificato l'articolo 70, comma 11, lettera b) con l'estensione della riduzione dei termini di ricezione delle offerte di partecipazione, in caso di urgenza, anche ai casi in cui l'offerta ha per oggetto il progetto definitivo, purché il termine non sia inferiore a quarantacinque giorni (questo

nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara). Tale previsione non si applica nel caso di appalti relativi a lavori di progettazione esecutiva e all'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) è soppresso il comma 5 dell'art. 86 relativo all'individuazione delle offerte anormalmente basse attraverso la presentazione delle opportune giustificazioni in merito alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara;

c) viene sostituito l'art. 87 comma 1 riferito ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse prevedendo che le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante riguardino le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 (perciò, la presentazione delle giustificazioni è spostata dalla fase di presentazione dell'offerta alla fase di richiesta della stazione appaltante in sede di verifica). Viene reintrodotta, inoltre, la previsione (soppressa dalla precedente lettera b), comma 1) secondo la quale all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio;

d) viene modificato l'art. 88 prevedendo:

1. la sostituzione del comma 1 in cui ora si stabilisce l'assegnazione al concorrente di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni richieste dalla stazione appaltante;

2. l'introduzione del comma 1-bis che dispone la possibilità, da parte della stazione appaltante, di istituire una commissione per esaminare le giustificazioni prodotte anche attraverso la richiesta per iscritto all'offerente di ulteriori precisazioni;

3. al comma 2 l'assegnazione all'offerente di un termine non inferiore a cinque giorni (prima erano dieci) per la presentazione delle precisazioni richieste;

4. la sostituzione del comma 3 dove ora si stabilisce che la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

5. al comma 4 la riduzione da cinque a tre giorni del termine entro il quale la stazione appaltante convoca l'offerente prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa;

6. al comma 7 l'introduzione, accanto alla procedura di verifica progressiva delle offerte, in alternativa e purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, della possibilità, da parte della stazione appaltante, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Inoltre si definisce anche l'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni sulle procedure di affidamento e sul controllo degli atti;

e), f) vengono apportate modifiche di carattere meramente formale;

g) viene modificato l'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, con la riduzione da novanta a sessanta giorni dei termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto preliminare relativo ai lavori per infrastrutture strategiche e la riduzione da sessanta a quarantacinque giorni del termine a disposizione del citato Ministero per formulare la proposta al CIPE;

h) viene modificato l'articolo 166, comma 3, con la riduzione da novanta a sessanta giorni dei termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto definitivo e l'articolo 166, comma 4, con la riduzione da novanta a sessanta giorni dei termini a disposizione del Ministero per valutare le osservazioni delle amministrazioni sul progetto definitivo e formulare la proposta al CIPE.

I **commi 2, 3 e 4** stabiliscono che le disposizioni relative al comma 1 si applicano ai bandi e avvisi pubblicati, ai progetti rimessi dai soggetti aggiudicatari al Ministero e a quelli ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il **comma 5** chiarisce che quanto disposto con le modifiche all'art. 166, comma 4 si applica alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge in esame.

C.T.

Art. 4-quinquies (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)

Questo articolo del decreto prevede l'affitto di terreni agricoli di proprietà dello Stato ad agricoltori "under 40" (limite di età stabilito dai regolamenti comunitari per essere definiti "giovani" in agricoltura) a condizioni agevolate. L'articolo rimanda ad un bando (che è in fase di pubblicazione) del Ministero delle Politiche Agricole nel quale si delineeranno i criteri per l'accesso alla misura e l'assegnazione dei terreni.

E' in corso una verifica sui terreni disponibili di concerto con il Demanio ed è intenzione del Ministero vincolare la concessione a quei "business plan" che si baseranno su colture intensive, privilegiando quelle vocate, tipiche di quel determinato territorio. Il terreno viene quindi affittato a condizioni agevolate a fronte di un progetto concreto che preveda l'ubicazione di una nuova azienda agricola che dimostri la volontà di stare realmente sul mercato.

Lo spirito della norma è quello di intervenire favorendo l'accesso dei giovani all'attività agricola; oggi solo il 10% delle aziende agricole è condotto da giovani agricoltori e l'obiettivo, nei prossimi tre anni, è quello di creare migliaia di nuovi posti di lavoro.

F.P.

Articolo 4-sexies (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)

L'articolo contiene una interpretazione autentica, in base alla quale sono assoggettate all'IVA, con la medesima aliquota del 10 per cento prevista per le prestazioni di trasporto di persone, anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura.

Il **comma 2** dispone che tale interpretazione autentica non dà luogo a recuperi o rimborsi di imposta.

A.T.

Art. 4-septies (Interventi in favore della filiera agroalimentare)

Con questo articolo vengono assegnate le risorse per l'Istituto sviluppo agroalimentare (Isa) partecipato al 100% dal Mipaaf. La società opera sia finanziando progetti di sviluppo industriale, sia acquisendo partecipazioni di minoranza per supportare lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione nel settore agroalimentare. È previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2009, mentre nel 2010 l'importo stanziato dovrebbe salire a 130 milioni di euro reperiti dal Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. L'85% dei fondi andrà al Sud ed il 15% al Centro-Nord.

F.P.

Articolo 5 (Detassazione degli investimenti reinvestiti in macchinari)

E' del tutto superfluo ricordare come questo provvedimento, il Decreto-Legge 1 luglio n. 78, convertito in Legge dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009, rappresenti un organico provvedimento legislativo per affrontare al meglio la crisi economica, iniziata, ormai, più di un anno fa negli Stati Uniti, con la crisi dei cosiddetti *mutui subprime*.

L'articolo 5 in oggetto riveste una grande importanza per le imprese, soprattutto in questo momento di crisi globale. Ad ogni modo, l'articolo in questione introduce, per coloro che sono titolari di reddito di impresa, una detassazione del 50% sul valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature (compresi in un determinato elenco, e più precisamente nella divisione 28 della tabella ATECO). In questo caso, la detassazione si traduce nella esclusione della imposizione sul

reddito di impresa. In sostanza, il Decreto-Legge interviene per dare incentivi all'economia del nostro Paese in un momento di crisi economica che investe le maggiori economie mondiali, ricordando, peraltro, che non si tratta del primo provvedimento adottato dal Governo per rispondere alla recessione, in quanto esso si inserisce all'interno di un percorso di interventi legislativi che hanno la funzione di salvaguardare il più possibile il Paese, i lavoratori e le attività produttive.

Il **primo comma** dell'articolo in esame circoscrive l'agevolazione (detassazione) alle sole imprese che determinano il proprio reddito con i criteri del reddito di impresa (in questo caso, allora, il riferimento è al TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Pertanto, sono inclusi, come soggetti beneficiari dell'intervento, le persone fisiche e le persone giuridiche che esercitano un'attività d'impresa che realizzano, nell'esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

Ora, la relazione illustrativa, allegata al Disegno di Legge originario, spiega che lo scopo della norma in oggetto è di dare degli impulsi positivi per **fronteggiare l'attuale momento di crisi economica** e che, con questo strumento, si giunge ad una detassazione che, sostanzialmente, riprende precedenti agevolazioni contenute in due Leggi: la n. 383 del 2001 e la n. 489 del 1994, tanto che, per semplificare, in questa circostanza si parla di *Tremonti-ter*.

Il **comma terzo**, dell'articolo in questione, stabilisce, poi, che il beneficio (detassazione del 50%) non è più valido, e dunque viene revocato, nel caso in cui il bene – oggetto dell'investimento – venga ceduto o nel caso venga destinato ad uno scopo diverso dall'originario.

Nel corso dell'esame del DDL (AC 2561 – Camera dei Deputati) di conversione del Decreto-Legge in esame (il n. 78 del 2009), e precisamente, durante i lavori in sede referente nelle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze presso la Camera dei Deputati, grazie al lavoro incessante della Lega Nord, sempre attenta a tutelare le imprese nazionali e a cercare di trattenere sempre più valore aggiunto all'interno del nostro Paese o, al massimo, sempre e comunque all'interno dei confini dell'Unione europea, è stato approvato un emendamento – proposto dall'On. Forcolin, della Lega Nord – con cui si stabilisce che gli incentivi finanziari (di cui al comma 1 del presente articolo) verranno in futuro revocati se i beni oggetto di investimento vengono ceduti a soggetti terzi **che hanno organizzazione stabile in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo**. Di seguito, per meglio comprendere la valenza e l'importanza del passaggio in oggetto, si riporta integralmente l'emendamento approvato, che è, ora, diventato, nel testo della Legge di conversione, il **comma 3-bis dell'articolo 5** (Legge 3 agosto 2009, n. 102).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo.”

5. 31. *(nuova formulazione) Forcolin.*

Nota

Lo **Spazio Economico Europeo (SEE)** è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e l'Unione europea, ed ha, come finalità, quello di permettere ai paesi EFTA di partecipare al mercato comune europeo, senza dover essere membri dell'Unione. Attualmente i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo non inclusi nell'Unione europea sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Sempre in considerazione di questo emendamento, importantissimo, voluto e fatto approvare dalla Lega Nord, riportiamo, per meglio chiarire la posizione, netta, e di forte intransigenza (della Lega Nord) nei confronti del fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, quanto pronunciato dall'On. Cota (Presidente Gruppo Lega Nord Padania alla Camera dei Deputati) in sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento: *“In più, vi è scritto, nero su bianco, che chi ottiene gli incentivi non può più vendere questi macchinari al di fuori dell'Unione europea, ovvero non può prendere soldi qui per poi installare gli stabilimenti in Cina (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania); qui è scritto: stop agli incentivi a chi delocalizza!”* (On. Cota – Dichiarazione di voto finale “Conversione in Legge del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (2561-A)” - Seduta n. 210 di martedì 28 luglio 2009, Camera dei Deputati).

Un'altra modifica, aggiunta ed approvata nel corso del primo passaggio del Disegno di Legge di conversione, alla Camera dei Deputati, è una frase ulteriore, molto importante, ovvero: *“L’agevolazione di cui al presente comma può essere fornita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”*.

Un altro comma, aggiunto in fase di discussione in aula del testo, e, comunque, molto rilevante per portare un aiuto diretto alle Piccole e Medie Imprese, è quanto contenuto nel **comma 3-quater**, ovvero la stipula di una convenzione tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’ABI (Associazione bancaria italiana), per agevolare il credito al sistema imprenditoriale (la cosiddetta **moratoria**). Questo passaggio, come è evidente, è fondamentale per cercare di ridare slancio al sistema economico e, in questo momento di crisi economica, è proprio quello che serve alle imprese, vale a dire la garanzia che le banche siano disposte a dare loro credito.

Sostanzialmente, la convenzione ha come scopo quello di **attenuare gli oneri finanziari a carico delle Piccole e Medie Imprese che si trovano in difficoltà finanziaria**, anche in considerazione dei tempi di pagamento degli importi dovuti, tenendo, ovviamente, in attenta considerazione le caratteristiche dei soggetti interessati. Sempre in base a quanto prescritto dall’articolo in commento, la convenzione dovrà venire stipulata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in oggetto.

R.M.

Articolo 6 (Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa)

In sostanza, in questo articolo si tiene conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono un risparmio energetico e che sono, quindi, sottoposti ad un rapido processo di obsolescenza. La norma, quindi, allo scopo di considerare la mutata incidenza sui processi produttivi – a causa della crisi globale – dispone che la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, porti ad una compensazione, con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

R.M.

Articolo 6-bis (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)

L’articolo dispone contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale. Il **comma 1** riconosce alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale, un contributo per l’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di autobus di categoria “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti del 75 % del costo. Per ogni impresa il contributo non può superare la quota complessiva di 400.000 euro, mentre il limite di spesa complessivo è pari a 3 mln di euro per il 2009 e 5 mln di euro per il 2010. Si rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione della norma di cui al comma 1. Il comma 4 reca la copertura finanziaria, prevedendo che, quanto agli oneri di 3 mln di euro per il 2009, si provvede con le risorse destinate alle amministrazioni statali mentre per i 5 milioni relativi al 2010 si provvede invece mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dall’articolo 15, commi 8-bis , 8-ter e 8-quater del decreto.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria individuata per l’anno 2009, si osserva che il comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 ha previsto, a favore delle amministrazioni statali, 15 mln di euro per finanziare la concessione di incentivi all’esodo e alla mobilità territoriale, l’erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Sul punto appare necessaria una conferma circa la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, anche alla luce degli ulteriori utilizzi fatti nel

presente decreto sulle medesime risorse per coprire gli oneri recati dall'articolo 17, commi 35-ter e 35-quater, 35-sexies e 35-septies, e dall'articolo 21, comma 10.

A.T.

Articolo 7 (Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)

In questo articolo si apportano alcune modifiche al DPR n. 917 del 1986 "Testo Unico delle Imposte sui Redditi" (TUIR), inserendo all'articolo 106, il comma 3-bis, inerente la deducibilità delle svalutazioni e dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari (di cui al Decreto Legislativo 87 del 1992 di attuazione di due Direttive comunitarie su conti annuali e conti delle banche e sugli obblighi in materia di pubblicità di documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro).

La svalutazione, questo per chiarire meglio quello di cui si parla in questo articolo, viene ammessa, sempre seguendo le prescrizioni del TUIR, per i cosiddetti **crediti in sofferenza**, ovvero quelli manifestati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni simili non sottoposti, però, a procedure concorsuali. L'accantonamento, al contrario, è consentito in riferimento alla complessiva totalità dei crediti ed è il costo dedotto per il rischio generale di insolvenza dei debitori. In particolar modo, per certe categorie di crediti individuati e concessi, comunque, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, le modifiche che vengono introdotte in questo articolo stabiliscono l'aumento della percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti dallo 0,30% allo 0,50%, oltre alla riduzione, da diciotto a nove, per il numero dei periodi di imposta nei quali si può dedurre le svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione.

In ogni caso, comunque, l'ammontare dei crediti a cui si applicano queste percentuali non riguarda gli importi coperti da garanzia assicurativa.

Il **terzo comma** dell'articolo prescrive delle norme antielusive finalizzate ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti dalla norma in esame. Si prevede, a questo scopo, un'attività mirata da parte dell'Agenzia delle Entrate che andrà a vigilare sulla "corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

R.M.

Articolo 8 (Sistema export banca)

Quanto contenuto in questo articolo è molto importante, per via dell'impatto che ha nei confronti del nostro sistema economico: un sistema che, per proprie caratteristiche, è molto improntato all'export.

Questo articolo, allora, è di notevole importanza per il ruolo che potrà svolgere un nuovo sistema integrato di finanziamento ed assicurazione – la cosiddetta *export banca* – svolto grazie all'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti e che ha, come finalità, quella di finanziare le imprese esportatrici sulle operazioni garantite dalla SACE spa.

Innanzitutto, la SACE spa è una sigla che sta per "Servizi Assicurativi del Commercio Estero". In sostanza, si tratta di un'agenzia di Credito all'Esportazione, che assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposti le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali (vendita dei loro prodotti all'estero, nell'ambito delle loro esportazioni) e negli investimenti all'estero.

In definitiva, il modello di organizzazione che viene proposto dispone che le operazioni di internazionalizzazione delle imprese – assistite da garanzia o assicurazione della SACE spa – potranno venire finanziate dalla Cassa (Cassa Depositi e Prestiti) utilizzando i fondi derivanti dalla raccolta postale, ovvero, dall'emissione di titoli, da assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie.

A questo proposito, la norma, da un lato demanda ad appositi Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. (Cassa Depositi e

Prestiti S.p.A.) potrà effettuare al servizio di SACE S.p.A., per arrivare a costituire il sistema di **export-banca**; dall'altro lato si precisa che queste operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane assistite e garantite dalla SACE vengono assimilate alle operazioni di interesse pubblico che possono – a seguito della estensione delle competenze della Cassa, disposta da ultimo dal Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge n. 2 del 2009 (sostegno a famiglie e imprese, uno dei provvedimenti anti-crisi assunti dal Governi) – essere finanziate dalla CDP S.p.A. con l'utilizzo delle già citate risorse finanziarie.

Da ultimo si ricorda che durante l'esame del provvedimento legislativo alla Camera dei Deputati (prime lettura parlamentare), in sede di approvazione del testo in aula è stata aggiunta una ulteriore disposizione che attribuisce ai medesimi Decreti (emanati dal ministro dell'Economia e delle Finanze per la costituzione del sistema *export-banca*) l'incarico di stabilire anche le modalità e i criteri per permettere le operazioni di assicurazione del credito – per le esportazioni – da parte della SACE S.p.A., in favore delle Piccole e Medie Imprese del nostro Paese.

R.M.

Articolo 9 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Quanto contenuto in questo articolo è un tema molto sentito e dibattuto in questi ultimi tempi.

Al **comma 1** si fa diretto riferimento alla Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro i **ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 231 del 2002.

In pratica, le amministrazioni pubbliche dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate saranno, poi, pubblicate sul sito internet dell'amministrazione interessata.

Inoltre, il funzionario che andrà ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa, sarà obbligato ad accertarsi prima che i pagamenti necessari per il programma in esame siano conformi a quanto stanziato in bilancio. In caso di violazione di questo obbligo, tale situazione comporterà, per il funzionario in questione, responsabilità disciplinare ed amministrativa. Come si vede, finalmente un'assunzione di responsabilità diretta e personale, cosa, purtroppo, fino ad oggi almeno, sconosciuta nel nostro Paese.

Nel caso in cui quanto stanziato a bilancio, per ragioni intervenute, non permetta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotterà, poi, le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

R.M.

Articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli Enti Locali)

Questo è, dal lato del vasto mondo delle autonomie locali del nostro Paese, un articolo molto importante, pensato e scritto direttamente in questo provvedimento normativo, anche per ovviare, in parte, alla crisi in atto a livello globale.

Infatti, a seguito dell'aggravarsi della crisi economica – per l'anno in corso, anche se la crisi inizia nell'estate del 2008 con il crollo delle borse mondiali e con la crisi dei *mutui subprime* – per dare sostegno, in funzione anticiclica, agli Enti Locali, dando loro la possibilità di operare investimenti (operazione bloccata dai vincoli del Patto di stabilità), con il Decreto-Legge n. 5/2009 erano già state introdotte alcune deroghe ai vincoli del Patto **per l'anno 2009**. In quel caso si prevedeva l'**esclusione** dal saldo di determinate tipologie di **spese in conto capitale** (in particolare, spese di investimento a fronte di impegni regolarmente assunti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero finanziate con le risorse derivanti dai minori oneri per interessi conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui, nonché spese relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica). Questo, dunque, è quanto avveniva qualche mese fa, essendo il provvedimento citato (Decreto-

Legge n. 5 del 2009, convertito dalla Legge n. 33 del 2009, *misure a sostegno dei settori industriali in crisi*) risalente ai primi mesi del 2009.

Ora, in questa Legge (la n. 33 del 2009), l'articolo 7-ter, al comma 18 stabilisce che: "Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità" conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009". Un piccolo passo verso una più ampia flessibilità nell'interpretazione dell'applicazione del Patto.

A fronte di tutto ciò, grazie al grande lavoro della Lega Nord, è stata approvata, in questo provvedimento, una modifica al Patto, così da poter dare la possibilità agli Enti Locali virtuosi di poter spendere soldi in cassa.

Come appare evidente in questo caso, allora, ecco che un tema, portato all'attenzione della quotidianità politica dalla Lega Nord, viene dibattuto e viene preso in attenta considerazione. **La Lega Nord ha cercato, più volte in questi ultimi anni, di modificare il Patto di Stabilità Interno perché troppo rigido per le autonomie locali, Comuni in testa.** Questo perché rappresenta un vero e proprio vincolo imposto agli Enti Locali, in quanto le amministrazioni virtuose (quelle con attivi di bilancio), per dover rispettare i vincoli imposti dal Patto, non possono spendere le proprie risorse finanziarie disponibili. Questo comporta l'impossibilità per tali amministrazioni locali di utilizzare i propri avanzi di bilancio, per fare opere pubbliche e per dare servizi ai propri cittadini.

In questo articolo, quindi, viene affrontato il tema del Patto di Stabilità Interno degli Enti Locali, che ha, fino ad oggi, rappresentato, in moltissimi casi, una vera e propria camicia di forza. Grazie alla Lega Nord vi è, ora, con questo articolo approvato, una possibilità in più per gli Enti Locali, un ampliamento delle spese che potranno fare i Comuni virtuosi. Anche qui si tratta di fatti e non di parole, come quelle utilizzate troppo spesso dal centro-sinistra. Questa della rivisitazione del Patto di Stabilità è una battaglia sacrosanta, che tanti amministratori locali chiedono, fortemente, di affrontare seriamente. Tema, finalmente, affrontato con fermezza e serietà, solo grazie alle battaglie della Lega Nord.

R.M.

Articolo 11 (Analisi e studi economico-sociali)

Il disposto in esame prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati, vigilati o controllati, finalizzata alla predisposizione di una base unitaria di dati, funzionale all'elaborazione delle politiche economiche e sociali.

F.S.

Articolo 11 – bis (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)

L'articolo modifica in più parti il decreto legislativo 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio".

In primo luogo, si introduce il comma 2-*bis* all'articolo 28 del D. Lgs. n. 114/1998, che disciplina l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, che può essere svolto su posteggi dati in concessione decennale oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante. Per l'autorizzazione a tale attività si prevede, con la novità introdotta dalla disposizione in esame, la presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC). Inoltre si prevede che la verifica della sussistenza del DURC sia compiuta entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune, anche con la collaborazione gratuita

delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

In secondo luogo, si modifica l'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998, che disciplina le sanzioni per coloro che esercitano il commercio sulle aree pubbliche. In particolare, con l'aggiunta della lettera d) al comma 4, viene prevista, tra i casi di revoca dell'autorizzazione, la mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC.

A.MA.

Articolo 11 – quater (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)

La norma in titolo prevede, in attuazione del comma 466 articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*, la sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione tra organi ed enti coinvolti nel procedimento di attuazione della disciplina dell'addizionale alle imposte sul reddito sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Viene disposto che le maggiori entrate derivanti dalla norma introdotta siano riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi nel settore dello spettacolo.

F.S.

Articolo 11-ter (Sportello unico per le attività produttive)

L'articolo in questione modifica un comma dell'articolo 38 del Decreto-Legge n. 112 del 2008, convertito in Legge dalla Legge n. 133 del 2008 (anticipo di manovra economica per il 2008). In particolare, si interviene sul comma 3, lettera b), che è relativo ad uno dei principi e criteri direttivi a cui si deve attenere il Regolamento di delegificazione (di semplificazione) e di riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

In base a quanto contenuto in quell'articolo (del Decreto-Legge 112 del 2008), per la precisione quanto previsto nel secondo comma, si affida ad un Regolamento apposito – proposto dal Ministro per lo Sviluppo economico e dal Ministro per la Semplificazione Normativa – di procedere alla “semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”. Ora, questo Regolamento è stato approvato in via preliminare (sono stati approvati due Schemi di Regolamento) dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 giugno. In questi due Schemi di Regolamento sono previsti la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico delle attività produttive.

Comunque, si rimanda ad un documento precedente, redatto in occasione dell'approvazione, in Parlamento, del Decreto-Legge 112 del 2008 (citato sopra, e convertito dalla Legge n. 133 del 2008). Il link diretto al documento è riportato qui di seguito:

<http://www.padaniaoffice.org/pdf/DL112-2008.pdf> (pagina 15).

R.M.

Articolo 12 (Contrasto ai paradisi fiscali)

In sostanza, con quanto contenuto in questo articolo, si dà attuazione alle intese raggiunte, tra gli Stati appartenenti all'OCSE, in materia di emersione di quelle attività economiche e finanziarie detenute in Paesi che hanno regimi fiscali privilegiati. Ad esempio, solo per indicare quanto con queste operazioni venga indirizzato in queste aree del pianeta, da una stima effettuata alla fine del 2008, l'OCSE riteneva che i paradisi fiscali di tutto il mondo avessero attirato una cifra compresa

tra 5.000 e i 7.000 miliardi di dollari di attivi (*Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Promozione della buona governance in materia fiscale; COM(2009) 201 def. – pagina 4*).

Quello che, nelle intenzioni del provvedimento, si vuole eliminare, è, pertanto, l'azione di alcuni soggetti che, detenendo attività economiche e finanziarie in determinati Paesi (con un regime fiscale privilegiato), sottraggono, al fisco nazionale, alcune quote di reddito che, al contrario, dovrebbero essere tassate. In altri termini, si cerca di dare un giro di vite ai cosiddetti "paradisi fiscali".

Nel **secondo comma** dell'articolo in commento, si rimanda a due Decreti ministeriali (il primo del 1999, il secondo del novembre 2001), in cui viene stilato l'elenco di quei Paesi ritenuti fiscalmente privilegiati.

Al **terzo comma**, si stabilisce che, sempre in relazione alle attività di contrasto agli illeciti in esame, l'Agenzia delle Entrate possa istituire, in coordinamento con la Guardia di Finanza, una **unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale**.

Da ultimo si ricorda il **comma 3-ter**, inserito ed approvato nel passaggio del provvedimento alla Camera dei Deputati, che permette sempre all'Agenzia delle Entrate di utilizzare personale del Corpo della Guardia di Finanza destinato ad attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea (come prescritto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68) per le attività, da svolgersi all'estero, legate sempre a quanto sopra indicato, e cioè un'azione efficace di controllo in tema di evasione ed elusione internazionale.

R.M.

Articolo 13 (Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)

L'articolo 13 ha come scopo quello di contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale e per questo va a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Innanzitutto giova precisare che per arbitraggio fiscale si intende quella pratica elusiva che viene attuata attraverso operazioni infragruppo prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale, in pratica con il trasferimento di base imponibile verso quei Paesi o territori il cui regime fiscale presenta aspetti di particolare favore.

La nuova normativa, dunque, subordina la possibilità di poter effettuare questi trasferimenti infragruppo a verifiche sulla effettività sostanziale di tali operazioni e alla prova di un effettivo radicamento economico nel territorio di insediamento da parte della partecipata estera, da dimostrarsi attraverso reali attività nel mercato di riferimento.

In particolare e per quanto riguarda le attività bancarie assicurative e finanziarie, andrà dimostrato che oltre la metà delle fonti, degli impieghi e dei ricavi della società controllata estera provenga da operazioni effettuate nel mercato di insediamento.

Venendo al dettaglio della nuova normativa "antielusione", il comma 1, lettera a) apporta una modifica al comma 5 dell'articolo 167 del TUIR ed appunto richiede, ai fini della disapplicazione della disciplina in materia di imprese estere controllate e collegate, la dimostrazione di un effettivo radicamento della partecipata estera nel territorio ospitante.

Il comma 1, lettera b), inserisce un nuovo comma 5-*bis* nell'articolo 167 del TUIR, il quale dispone che qualora i proventi della partecipata estera derivino per più del 50% da interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, *royalties* e corrispettivi di servizi infragruppo sarà impossibile applicare l'esimente di cui al comma 5 del medesimo articolo.

La lettera c) aggiunge i comma 8-*bis* e 8-*ter* all'articolo 167 del TUIR.

In particolare, il comma 8-*bis* estende tale disciplina anche alle imprese controllate non localizzate in paradisi fiscali, qualora la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette se residenti in Italia e se i proventi conseguiti derivino per più del 50% dai suddetti *passive income*.

Il **comma 8-ter**, infine, al fine di poter evitare l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta al precedente comma 8-*bis*, pone a carico della società l'onere di dimostrare che non si tratti di costruzione societaria di puro artificio.

Riguardo al tema in esame è stato stimato che il reddito riferibile a partecipate italiane residenti negli Stati che presentano regimi fiscali di particolare favore ammonta a circa 1.640 milioni di euro e che dunque l'applicazione della nuova normativa apporterà un maggior gettito pari a 346 milioni di euro annui, che in termini di cassa sono pari a 606 milioni di euro per il 2010 e 346 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

S.A.

Articolo 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato)

L'articolo in oggetto, aggiunto nel testo durante i lavori in aula alla Camera dei Deputati, è il famoso passaggio normativo relativo al cosiddetto scudo fiscale. Si introduce, infatti, una imposta straordinaria in materia di emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, attraverso il procedimento del rimpatrio ovvero della regolarizzazione.

È utile ricordare, allora, come questo scudo fiscale sia già stato utilizzato, in passato, come metodo per far rientrare, in Italia, denaro illecitamente detenuto all'estero. Dalla prima versione dello scudo fiscale sono passati ben 8 anni. E visto il successo ottenuto nella prima occasione, il Governo in carica ha ritenuto opportuno approvarne una seconda edizione. Infatti, a dimostrare l'efficacia del provvedimento preso nel 2001 sono i dati, chiari, diffusi proprio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: ben 52 miliardi di euro il valore dei capitali rimpatriati e/o regolarizzati (questo al 25 giugno 2002).

È evidente, comunque, che la situazione economica e finanziaria, sia del nostro Paese, sia degli altri Paesi dell'Unione europea e finanche del mondo intero, è alquanto differente rispetto ad 8 anni fa. Oggi stiamo affrontando, con forza e vigore, una crisi globale senza precedenti. Ma lo stiamo facendo bene e meglio degli altri Paesi.

Sostanzialmente, questa nuova versione dello scudo fiscale ricalca lo schema seguito dal Decreto-Legge n. 350 del 2001. Nel comma 5, infatti, quando si fa riferimento diretto al rimpatrio o regolarizzazione, vengono assunte come modalità operative, quanto contenuto in alcuni articoli del Decreto-Legge 350 del 2001, poi convertito in Legge dalla Legge n. 409 del 2001.

Comunque, ai fini del **rimpatrio** o della **regolarizzazione**, il disposto contenuto in questo articolo, per la precisione il comma 2, lettera b), istituisce – come detto sopra – una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali consistente in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50%, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere. E', in ogni caso, esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell'imposta dovuta, eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente.

Per quanto attiene, poi, al periodo temporale nel quale potrà essere concretizzato il rimpatrio o la regolarizzazione, esso è indicato, al comma 6, tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010.

Oltre a ciò, si ricorda che al comma 3 è stabilito che la definizione fiscale viene perfezionata con il pagamento dell'imposta.

Comunque, la Lega Nord ha appoggiato convintamente questa disposizione, una norma antielusiva e di contrasto di comportamenti volti all'elusione ed all'evasione fiscale. Per meglio chiarire la posizione, è utile, allora, rileggere la parte dell'intervento dell'On. Cota (Presidente del Gruppo Lega Nord Padania alla Camera dei Deputati) dedicata, proprio, allo scudo fiscale, istituito con questa Legge anti-crisi. *“Inoltre, si è parlato tanto di **scudo fiscale**. A parte che questo tipo di misura è stata introdotta in quasi tutti gli altri Paesi europei, noi ci poniamo una semplice domanda: è meglio fare uscire i capitali, come è stato fatto in passato, o farli rientrare?”* (On. Cota – Dichiarazione di voto finale “Conversione in Legge del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (2561-A)” - Seduta n. 210 di martedì 28 luglio 2009, Camera dei Deputati).

R.M.

Articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso uno o più decreti, dia attuazione al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, previsto da una serie di disposizioni legislative. In particolare dovranno essere definiti i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati e le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo. Inoltre, dovranno essere previste anche misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al monitoraggio stesso.

Il Governo, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, con uno o più regolamenti effettua una ricognizione delle disposizioni previste.

Diventa così finalmente operativa questa specifica procedura di controllo dei rifiuti che permetterà, ci si augura, di rendere più sicuro il nostro territorio dall'inquinamento determinato dall'indiscriminato abbandono e traffico di sostanze nocive pericolose sia per l'ambiente che per l'uomo.

C.T.

Articolo 15 (Potenziamento della riscossione)

L'articolo in questione prevede numerosi interventi a sostegno della riscossione fiscale, dell'Amministrazione finanziaria e dell'Agenzia delle entrate.

Dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica saranno tenuta a fornire all'INPS e agli altri istituti di previdenza e assistenza, tutti i dati sui titolari di prestazioni pensionistiche ed assistenziali e dei loro familiari. Si tratta di un importante passo avanti nella lotta all'assistenzialismo clientelare, alle false pensioni e ai falsi invalidi. Inoltre sono abrogate le sanzioni e gli obblighi relativi alla comunicazione dei dati reddituali.

Per quel che concerne la notifica delle cartelle di pagamento si riduce da 11 a 9 mesi il termine a disposizione degli agenti della riscossione, a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Si introduce la rateizzazione dei pagamenti per contrastare le difficoltà finanziarie delle imprese in riferimento all'obbligo dell'esborso finanziario in un'unica soluzione delle somme dovute come saldo e acconto delle imposte.

Al fine di migliorare l'informatizzazione, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile per gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, oltre che sugli atti previdenziali e assistenziali obbligatori.

E' concessa facoltà all'Agenzia delle entrate di richiedere dati, notizie e documenti a imprese esercenti attività finanziaria e creditizia, in sede di accertamento delle imposte, per l'iscrizione di ipoteche e in caso di sequestro conservativo.

L'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte dei redditi e dell'Iva può chiedere informazioni creditizie, finanziarie e assicurative a enti e autorità di controllo e vigilanza. Un'apposita convenzione disciplina lo scambio di dati sulle violazioni contributive e tributarie tra INPS e Agenzia delle entrate.

Per quel che concerne le imprese di autotrasporti si concede un credito d'imposta corrispondente a quota parte della tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa non inferiore alle 7,5 tonnellate. E' previsto poi che gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, siano tenuti ad effettuare una specifica segnalazione alle autorità competenti.

Si concede ai Monopoli di Stato la possibilità di affidare alla SIAE l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico.

Al fine di migliorare il sistema di riscossione dei comuni e di dare una risposta al fenomeno delle "cartelle pazze" si introduce, per i comuni, la possibilità di disporre di una nuova modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo o per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento derivanti da violazioni del codice della strada, rilevate entro il 31 dicembre 2004. Il debitore può così estinguere l'obbligazione pagando un importo che comprende il minimo prescritto per la sanzione per ogni norma violata, le spese di procedimento e notifica dei verbali e l'aggio per l'agente della riscossione.

A.M.

Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di giochi)

Questo articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera, nasce con l'intento di regolamentare ulteriormente il settore dei giochi.

Si stabilisce dunque che il nulla osta per gli apparecchi, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams), decada automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino non collegati alla rete telematica per un periodo superiore a 60 giorni.

La sanzione nei confronti di chiunque distribuisca, installi o comunque consenta l'uso di apparecchi o congegni da gioco non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicati viene fissata in 4.000 euro per ciascun apparecchio risultante non conforme.

Si stabilisce inoltre che l'Aams eserciti i poteri di accertamento e di controllo previsti dall'articolo 51 del Dpr. n. 633 del 1972, anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

F.Q.

Articolo 15-ter (Piano straordinario di contrasto al gioco illegale)

Anche questo articolo è stato aggiunto durante l'esame del provvedimento presso la Camera.

Viene stabilita l'attuazione di un piano straordinario di contrasto al gioco illegale, da affidare all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

A tale scopo viene istituito presso l'Aams un apposito Comitato (ai cui componenti non spettano compensi né emolumenti di alcun tipo) a cui partecipano rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della stessa Aams, e viene inoltre creata un'apposita banca dati (sempre presso l'Aams) alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla gestione ordinaria dei giochi pubblici, nonché dalle attività di regolamentazione e controllo.

F.Q.

Articolo 16-bis (Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue)

L'articolo prevede la possibilità, da parte del Commissario ad acta per le opere irrigue e per gli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, già di competenza dell'ex Agensud (ossia l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno), di utilizzare le economie, che si siano realizzate sui fondi già assegnati fino alla fine del 2008, sia per l'adeguamento della propria struttura commissariale (nel limite tuttavia del 3% delle sopra citate economie), sia per la prosecuzione delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda:

1. il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che il CIPE dovrà approvare;
2. la definizione amministrativa delle opere ultimate;
3. gli interventi di forestazione della Campania già avviati a suo tempo;
4. le attività promozionali dei prodotti tipici del Mezzogiorno.

C.T.

Articolo 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)

E', questo, un articolo molto importante per tutto l'impianto, innovativo e volto allo sviluppo, del provvedimento legislativo che qui si sta commentando; un articolo, inoltre, molto lungo e di difficile lettura.

Innanzitutto, ai **primi 9 commi** si fa riferimento al cosiddetto riordino degli enti pubblici. In particolare, il comma 1 sposta dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo del cosiddetto "taglia-enti", ovvero la soppressione *ex lege* degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino.

Il **comma 2** interviene a modificare un comma della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, meglio nota come Finanziaria per il 2008, la prima Finanziaria del Governo Prodi II, quella ricordata per essere stata la seconda manovra economica di quella Legislatura. Ebbene, il passaggio in questione differisce dal 20 giugno 2009 al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei Regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione.

R.M.

I commi da 10 a 19 (Assunzioni precari) recano norme per l'allungamento dei termini (che sarebbero scaduti il prossimo 31 dicembre) per la stabilizzazione dei precari nella Pubblica Amministrazione (ma solo con concorso pubblico).

Comma 10. Nel triennio 2010-2012 le Amministrazioni pubbliche potranno indire concorsi, riservando fino al 40% dei posti, per personale non dirigenziale, (tale percentuale può salire fino al 50% per i comuni che si costituiscono in unione fino al raggiungimento di ventimila abitanti) ai precari, che possono vantare i requisiti fissati dalle leggi finanziaria 2007 e 2008, per ambire al posto fisso. *(E' necessario avere un'anzianità triennale, che deve maturare entro i termini previsti dalle disposizioni. Si tratta di: essere in servizio al 1° gennaio 2007 e avere maturato a quel momento l'anzianità triennale; essere in servizio al 1° gennaio 2007 e maturare il requisito di anzianità triennale sulla base di contratti stipulati o prorogati entro il 29 settembre 2006; essere in servizio al 1° gennaio 2008 e maturare il requisito di anzianità triennale sulla base di contratti stipulati o prorogati entro il 28 settembre 2007; essere stati in servizio per almeno tre anni nel quinquennio precedente il 2007, cioè dal 2002).*

I concorsi possono però essere banditi solo se non vanno in contrasto con la programmazione triennale del fabbisogno e con le regole di finanza pubblica fissate per i diversi comparti.

Il **comma 11** prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dai precari, di cui al precedente comma 10.

Il **comma 12** prevede la possibilità da parte delle Amministrazioni pubbliche di assunzione diretta di dipendenti assunti a tempo determinato, in possesso di requisiti di anzianità previsti dal comma 10, in posti per i quali è previsto solo il possesso del titolo della scuola d'obbligo. Devono però essere sottoposti ad una prova di idoneità se non l'hanno già superata al momento dell'assunzione a tempo determinato.

Il **comma 13** prevede che, per il triennio 2010-2012, le Amministrazioni pubbliche, di cui ai precedenti commi, possono destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

I commi da 15 a 19 rinviano al 31 dicembre 2010 una serie di termini: per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006); per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni

verificatesi nell'anno 2007 (articolo 1, comma 526 della legge 296/2006); per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 527 della legge 296/2006); per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto legge 112/2008); rinvio del termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (articolo 66, comma 13 del decreto legge 112/2008). Vengono proroga al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004.

Commi 23-24 (Assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni)

Si prevede innanzitutto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge e non dall'anno 2009, l'equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, al trattamento fondamentale nei casi di assenze per malattia (ossia non viene meno il trattamento accessorio in caso di malattia).

Vengono inoltre cancellate le fasce di reperibilità introdotte dal decreto legge 112/2008. In tal modo le fasce di reperibilità a casa del personale pubblico malato torna di 4 ore: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Inoltre le assenze per malattia smettono di incidere negativamente sulle quote di distribuzione delle risorse accessorie. Infine l'onere delle visite fiscali saranno a carico delle ASL, che avranno per questo scopo un finanziamento ulteriore, considerato come gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle ASL su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rientrino nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

Commi 26-27 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione delle risorse umane)

Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite dalla Funzione Pubblica, le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno.

Comma 35-bis (Tirocinio per il personale delle Agenzie fiscali)

Il periodo di tirocinio (di durata di sei mesi retribuiti) per il personale delle Agenzie fiscali è prorogato fino al 31 dicembre 2009. La norma potrebbe riferirsi alla selezione di 1.180 unità per attività amministrativo/tributaria già in fase di attuazione.

Commi 35-ter – 35-quater (Acquisto di mezzi dei Vigili del fuoco)

Si autorizza una spesa di 8 milioni di euro, per il 2009, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi dei Vigili del fuoco da impiegare nelle attività connesse al terremoto in Abruzzo.

Comma 35-quinquies (Indennità operativa per i Vigili del fuoco)

A decorrere dall'anno 2010 viene stanziata la somma di 15 milioni di euro annui destinati alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, svolto dal personale dei Vigili del fuoco, espletato all'esterno.

Commi 35-sexies – 35-septies (Assunzione straordinaria di Vigili del Fuoco)

Viene autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di Vigili del fuoco, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie già vigenti, per far fronte alla straordinaria necessità di risorse umane impiegate in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica. A tale scopo si autorizza una spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Commi 35-novies – 35-decies (Risoluzione del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)

Torna l'anzianità contributiva per il pensionamento "forzoso" dei dipendenti pubblici, inclusi i dirigenti. Si reintroduce, per il triennio dal 2009 al 2011, la possibilità dell'Amministrazione di procedere unilateralmente alla risoluzione del rapporto di lavoro e del relativo contratto individuale

al raggiungimento dei 40 anni di anzianità massima contributiva. Non serviranno più i 40 anni di effettivo servizio. In questo modo, il pensionamento riguarderà più persone, perché saranno conteggiati, anche, gli anni del corso di laurea, dell'eventuale servizio militare o di altri lavori svolti (purché con il versamento di contributi) precedentemente all'assunzione in servizio. Sono esentati dalle nuove norme i magistrati, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

A. MA.

Articolo 18 (Tesoreria statale)

L'articolo in esame prevede che, attraverso l'adozione di una disciplina di rango secondario (Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze di natura non regolamentare) si pongano dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all'indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente. Viene, poi, stabilito che il ricorso a forme di indebitamento – per le società citate sopra – avvenga solo se mancano le disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

In pratica, questi enti possono essere obbligati a tenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato (invece di conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati), come previsto dal secondo comma dell'articolo in commento.

Inoltre, sempre con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (della stessa natura giuridica) vengono decisi criteri per integrare i flussi di informazioni dei conti (aperti presso la Tesoreria dello Stato), per ottimizzare i relativi flussi di cassa, sia per le entrate che per le uscite, garantendo, in questo modo, una riduzione dei costi per questa operazione di gestione.

R.M.

Articolo 19 (Società pubbliche)

Quello in oggetto è un articolo molto lungo e complesso e reca alcune norme che impongono divieti o limitazioni all'assunzione di personale a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante (**comma 1**).

I soggetti a cui si applicano queste disposizioni sono:

- società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara;
- società che svolgano funzioni finalizzate a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale né commerciale;
- società che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

In sede di conversione del Disegno di Legge, alla Camera dei Deputati, è stata approvata una modifica che fa in modo che le società citate sopra siano assoggettate al patto di stabilità interno, dopo che sia stato emanato un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che definirà le modalità e la modulistica conseguente. Tale Decreto, sempre secondo quanto stabilito dall'articolo in commento, dovrà essere emanato entro il 30 settembre del 2009.

I successivi commi dell'articolo in commento cambiano la disciplina sulle società pubbliche e quella relativa agli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o in maniera indiretta dallo Stato, normativa che è stata introdotta con la Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

R.M.

Articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

L'articolo in esame detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'INPS in tutte le fasi dei procedimenti di riconoscimento dell'indennità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici, nonché un maggiore coinvolgimento dell'INPS nei procedimenti giurisdizionali.

In particolare, al **comma 1**, viene disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'integrazione con un medico dell'INPS delle commissioni mediche delle ASL competenti agli accertamenti sanitari sulle invalidità e sull'handicap. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.

Comma 2. All'INPS viene anche attribuita la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari è prevista l'immediata sospensione cautelativa del pagamento, da notificare entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

Comma 3. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2010 le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate della necessaria certificazione medica, devono essere presentate all'INPS che provvederà a trasmetterle, in via telematica, alle Aziende Sanitarie Locali.

Comma 4. Viene demandata ad un accordo quadro tra il Ministero del lavoro e la Conferenza Stato-regioni la disciplina delle modalità di affidamento all'INPS delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e viene contemplata la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l'INPS e le regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l'erogazione dei trattamenti di invalidità civile.

Comma 5. Viene eliminato l'obbligo di notificare all'Avvocatura dello Stato gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile e le sentenze ed i provvedimenti in essi pronunciati.

Comma 5-bis. Viene stabilito che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie ed assistenziali, nei casi in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, su richiesta di quest'ultimo al direttore provinciale dell'Inps, alle indagini assista un medico legale dell'ente. Viene inoltre stabilito che nell'ipotesi di sentenze di condanna relative ai ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007, vale a dire dal momento in cui l'INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma , del D.P.C.M. 30 marzo 2007, è subentrato al Ministero dell'economia nelle controversie istaurate, provveda comunque l'INPS all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale.

Comma 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992. Viene espressamente previsto che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo schema del decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti in materia.

A. MA.

Articolo 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi)

Questo articolo, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, ai commi **da 1 a 3** interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, specificando che la gestione di tali attività deve sempre essere attribuita mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie secondo la normativa comunitaria e nazionale.

In vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) avvia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure per la tempestiva aggiudicazione della concessione, comprensiva anche della raccolta a distanza di tali lotterie, agli operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero non superiore a 4, in possesso di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel definire l'offerta, valore prioritario verrà attribuito:

- a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nel 2009 e a 300 milioni di euro nel 2010 indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
- b) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;
- c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita (anziché 15.000 come originariamente previsto), da attivare entro il 31 dicembre 2010. E' previsto il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni e servizi.

Il **comma 2** stabilisce che la concessione dovrà prevedere un aggio, comprensivo del compenso dell'8% dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90% della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite (il cosiddetto pay-out), per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75%.

Le concessioni attribuite hanno una durata massima pari a 9 anni suddivisi in due periodi, rispettivamente, di 5 e 4 anni e potranno essere rinnovabili per non più di una volta. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo (4 anni) è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Aams, da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione (**comma 4**).

Il **comma 5**, al fine di garantire il mantenimento degli introiti erariali, dispone la proroga fino e non oltre il 31 gennaio 2012 della distribuzione delle lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione da parte della rete esclusiva dell'attuale concessionario (Lottomatica) che le gestirà, comunque, secondo le regole vigenti, a condizione che esso sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

Il **comma 6** riserva al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita. L'A.A.M.S vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. Con il termine "lotterie ad estrazione differita" si intendono le lotterie tradizionali, che sono collegate ad uno o più eventi storici, artistici, culturali o ad altri eventi locali, quali la Lotteria Italia, il Carnevale di Viareggio, il Gran Premio di Monza. Per tali lotterie viene effettuata una estrazione finale.

Con l'istituzione nel 1994 delle "lotterie istantanee" l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ha introdotto una nuova modalità di gioco attraverso la quale poter conoscere "immediatamente" il risultato e l'eventuale vincita (il cosiddetto "gratta e vinci"). Per 10 anni le lotterie istantanee sono state gestite direttamente dall'Aams Con la convenzione stipulata il 14 ottobre 2003 e i successivi atti aggiuntivi alla convenzione stessa del 15 ottobre 2003 e del 31

maggio 2004, l'Aams ha affidato per 6 anni (sino al 31 maggio 2010) in concessione al R.T.I. Lottomatica S.p.A. (ora Consorzio Lotterie Nazionali) il servizio di gestione automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea, ad eccezione delle lotterie istantanee telematiche e/o telefoniche, la cui realizzazione è affidata all'Aams.

Poiché l'articolo 16, comma 2, della convenzione prevede la possibilità di rinnovo della concessione, a fronte di richiesta in tal senso avanzata in data 18 marzo 2009 da parte di Lottomatica S.p.A., l'Aams ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di rinnovo dei contratti intervenute successivamente alla stipula della convenzione (2003). Con il parere n. 1163/2009 emanato nella seduta del 5 maggio 2009 la terza sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che il divieto di rinnovo dei contratti pubblici previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) non sia applicabile al rinnovo della concessione relativa al 'Gratta e vinci'. Il Consiglio di Stato ha precisato che Lottomatica S.p.a. non ha diritto ad un rinnovo automatico della concessione, ma che l'Aams può tuttavia rinnovarla. In tal caso il rinnovo non potrà superare i 6 anni previsti dalla concessione iniziale e i contenuti della stessa concessione dovranno restare "sostanzialmente invariati", pena l'obbligo di indire una nuova gara.

Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali (le cosiddette "video lotteries") previsto dall'articolo 12, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009 (il cosiddetto D.L. Abruzzo), il **comma 7** autorizza l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad avviare entro il 15 settembre 2009 le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedendo:

- a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;
- b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Aams in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui alla lettera a) dell'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (apparecchi con vincite in denaro), ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
- c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del D.L. n. 39, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del R.D. n. 773 del 1931, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

All'articolo 12, comma 1, della lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, il **comma 8** sostituisce il punto 5), stabilendo che le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali prevista al punto 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione. Per le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972, il punto 5), nel testo vigente, prevede: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio di euro 15.000, con esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 4), fino a concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videoterminali così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara.

Il **comma 9** sostituisce il comma 5 dell'articolo 4-septies del D.L. n. 97 del 2008 (legge n. 129 del 2008) ed introduce il comma 5-bis. Il richiamato articolo 4-septies reca disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze (S.S.E.F.). In particolare, il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Decreto Ministeriale 28 settembre 2000,

n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della S.S.E.F.), sia adeguato alle disposizioni recate dall'articolo stesso.

Il nuovo testo del comma 5 stabilisce ora che le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) e delle Agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle Agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche anche mediante procedure selettive. In merito agli oneri derivanti dal transito di tale personale, il successivo comma 5-bis vi provvede a valere e nei limiti delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione, al gioco irregolare e alle frodi negli scambi intracomunitari come indicati dall'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 262 del 2006105, ed utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006106. Il personale interessato dal transito è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** modifica l'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 39 del 2009 (D.L. Abruzzo) recante disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, aggiungendo la lettera p-bis). La nuova disposizione autorizza l'Aams a disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, nell'ambito del gioco del Bingo, che le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a montepremi, per l'11% a prelievo erariale e per l'1% a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; la disposizione prevede, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni per le nuove concessioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, nonché di quelle previste dall'articolo 21 del decreto-legge in esame, nel caso che il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il **comma 11** dispone che il trasferimento in proprietà ad Aams, di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, sia differito alla scadenza della convenzione di concessione, sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

Relativamente al gioco del Bingo, il **comma 12** prevede la possibilità di adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11% delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70% della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, in misura pari allo 0,80% del valore delle cartelle acquistate.

Il **comma 13** fissa i termini di pagamento per il 2009 e per il 2010 dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli:

per il 2009 viene stabilita al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile 2008 a settembre 2009;

per il 2010 viene stabilita al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre 2009 a marzo 2010 e al 31 ottobre per quella dovuta da aprile 2010 a settembre 2010.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 66 del 2002 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) l'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

F.Q.

Articolo 22 (Settore sanitario)

L'articolo 22, **comma 1**, differisce al 15 Ottobre 2009 il termine per la stipulazione della nuova intesa sulla spesa sanitaria tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

I **commi 2 e 3** riducono, a decorrere dal 2010, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale: gli 800 milioni di euro annui risparmiati confluiranno in un fondo di nuova istituzione finalizzato ad interventi relativi al settore sanitario, che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota, pari ad almeno 50 milioni di euro annui delle risorse in esame, dovrà comunque esser destinata a programmi concernenti le cure palliative.

Il **comma 3-bis** sancisce che le quote di superamento dei limiti di spesa dell'assistenza farmaceutica, imputabili ai medicinali acquistati da parte delle aziende sanitarie locali presso le aziende farmaceutiche e distribuiti direttamente ai cittadini, sono interamente a carico delle aziende farmaceutiche stesse.

Il **comma 4** determina l'adozione di un Piano di rientro per la Regione Calabria, contenente misure di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

Il **comma 5** stabilisce norme in materia di incompatibilità, ai fini di assicurare l'indipendenza dei soggetti partecipanti alla verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali.

I **commi 6 e 7** rendono permanente il contributo speciale, a carico dello Stato, pari a 50 milioni di euro annui, erogato all'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma.

Il **comma 8** prevede il coinvolgimento della CONSIP nell'ambito dei procedimenti di verifica degli adempimenti, da parte delle regioni, degli obblighi in materia di acquisti di beni e di servizi destinati alle strutture sanitarie.

F.S.

Articolo 22-bis (Compensazione di crediti e debiti delle Regioni e delle province autonome)

Il disposto in esame autorizza, transitoriamente fino alla definizione di un nuovo meccanismo automatico, le compensazioni nei confronti delle regioni e delle province autonome in materia di riscossione della tassa automobilistica, a decorrere dal 2005.

F.S.

Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)

Il **comma 1** incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego, il requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia, nonché per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo (articolo 1, comma 6, lettera b, della legge 23 agosto 2004, n. 243). Il limite minimo in esame viene elevato a 61 anni a decorrere dal 2010 ed è successivamente incrementato di un anno ogni biennio. E' fatto salvo al diritto al trattamento per le lavoratrici che abbiano maturato o che maturino gli attuali requisiti entro il 31 dicembre 2009. Rimane in vigore la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico nonché delle disposizioni relative ad ordinamenti specifici, che richiedono requisiti anagrafici più elevati. Inoltre restano ferme le norme fino ad ora vigenti per il personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo di guardia di finanza, del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Il **comma 2** dispone un intervento di portata generale, rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico siano adeguati all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. In ogni caso, in sede di prima attuazione, l'incremento non può comunque superare i tre mesi.

La definizione della normativa tecnica di attuazione è demandata ad apposito regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di regolamento, correlato della relazione tecnica, deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il **comma 3** prevede che le economie derivanti dalle disposizioni, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia per porre in essere interventi finalizzati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

A. MA.

Articolo 23 (Proroga di termini)

L'articolo in esame contiene una serie di disposizioni che interessano settori diversi, tra cui gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo nell'aprile del 2009, ma che hanno come comune denominatore quello di prorogare i termini previsti dalla normativa di riferimento precedentemente in vigore.

In particolare il **comma 1** prevede una proroga per altri sei mesi, dunque fino al 31 dicembre 2009 le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008. La nuova sospensione riguarderà i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa e sarà applicata ai conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, e purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Il **comma 2** proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea e, in particolare, di noleggio con conducente introdotta dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il **comma 3** rinvia dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni (differendo dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine entro cui dette assunzioni devono essere autorizzate) e dal 30 giugno al 30 settembre quello per procedere alle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia già autorizzate per l'anno 2008.

S.A.

Il **comma 4** dispone la proroga al 31 dicembre 2009 delle graduatorie dei concorsi riservati ai Vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, nonché della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2 dell'anno 2004.

C.T.

Il **comma 5** proroga dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), per la cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia.

S.A.

Il **comma 6** proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il regime transitorio relativo alle autorizzazioni paesaggistiche andando a modificare l'art. 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Perciò viene così mantenuta ancora in vigore la procedura che prevede il rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o Ente locale interessato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta e la successiva possibilità di controllo e/o annullamento (con provvedimento motivato) da parte della Soprintendenza, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione.

C.T.

Il **comma 7** prolunga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 5, lettera f), del testo unico della finanza (TUF) di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione di non detenere somme di denaro o strumenti finanziari dei clienti.

Il **comma 8** rinvia dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma deve effettuare i pagamenti dei debiti della medesima azienda che sono attualmente oggetto di procedure di transazione.

S.A.

Il **comma 9** proroga al 31 dicembre 2010 i termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. La proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità.

Il **comma 10** proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine entro il quale il Commissario straordinario dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) è autorizzato a rinviare i contratti in essere riguardanti la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.

Il **comma 11** proroga di tre mesi, sino al 18 settembre 2009, il termine relativo all'iscrizione dei produttori di pile e accumulatori all'apposito Registro nazionale, indispensabile per l'immissione sul mercato dei prodotti citati.

Il **comma 12** dell'articolo 23 rinvia di altri sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1° gennaio 2010 – l'operatività dell'abrogazione delle disposizioni elencate all'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) nonché delle relative norme di attuazione.

Il **comma 13** è volto a differire al 1° ottobre 2009 l'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa, introdotta dall'art. 9 del D.L. 7/2007, che contiene misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

Il **comma 14** contiene disposizioni a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli artt. 191, 192 e 193, riguardanti l'acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure, del *Codice della proprietà industriale* (D. Lgs. n. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti. A tale riguardo la nuova normativa in esame

prevede la sola allegazione di una autocertificazione da parte del richiedente da cui risulti che l'interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009.

Il **comma 14-bis** contiene disposizioni relativamente alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi così come disciplinata dalla c.d. Legge Marzano (D.L. n. 347/2003) e prevede la possibilità di proroga del termine di esecuzione del programma di cessione di complessi aziendali o di ristrutturazione per le imprese con stabilimenti produttivi nella Regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010. In particolare qualora a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo non siano stati rispettati i termini di scadenza del programma, può essere concessa dal Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, una ulteriore proroga per l'attuazione del programma medesimo.

S.A.

Il **comma 15**, in materia di rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici, differisce l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio al 30 aprile 2010 prorogando il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio

Il **comma 15-bis** rinvia al 30 aprile 2011 l'avvio delle procedure di rinnovo e conseguentemente il termine di scadenza degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio "G. Casella" dell'Aquila.

Il **comma 16** proroga di ulteriori sei mesi (al 1° gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina della c.d. *class action*, introdotta nel Codice del consumo (art. 140-bis) dalla legge finanziaria 2008.

I **commi dal 17 al 19** dispongono un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare prorogano di due mesi il Consiglio attualmente in carica.

C.T.

Il **comma 20** modificando l'articolo 4-bis, comma 18, del Decreto-Legge n. 97 del 2008, proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR), e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Si stabilisce inoltre che tale proroga non comporterà alcun onere a carico della finanza pubblica. L'articolo 2, comma 132, del Decreto-Legge n. 262 del 2006 ha disposto l'istituzione dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) la cui entrata in funzione comporta la contestuale soppressione del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario), prevedendo che alla copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvedesse, ai sensi del comma 142 del medesimo Decreto-Legge, a valere sulle risorse finanziarie riguardanti il funzionamento dell'ex CNVSU e, per la quota rimanente, sulle risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

F.Q.

Il **comma 21** proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i Comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente del regolamento applicativo previsto dall'art. 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*".

C.T.

Il **comma 21-bis** dispone 10 milioni di euro per il 2010 a favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'art. 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007.

Il **commi 21-ter e 21-quater** in materia di bilancio dispongono l'applicazione anche all'esercizio finanziario 2010 della disciplina contabile sperimentale inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio, introdotta, per il solo esercizio finanziario 2009, dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008.

I **commi da 21-sexies a 21-octies** recano disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio e modalità di pagamento dell'imposta di bollo e prevedono la riapertura dei termini per la richiesta di trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie, l'emanazione di un decreto diretto a semplificare le rilevazioni contabili effettuate dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati, ecc. che abbiano optato per l'applicazione del regime di contabilità semplificato e modificano le modalità di pagamento dell'imposta di bollo delle cambiali commerciali e delle cambiali agrarie stabilendo che in luogo dell'apposita carta bollata e delle marche da bollo siano utilizzati i contrassegni telematici.

S.A.

Il **comma 21-quinquies**, stabilisce che l'obbligo di realizzazione dei progetti entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA (Valutazione di impatto ambientale) è destinato ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (e cioè il 13 febbraio 2008), salvo che il provvedimento di VIA non preveda un periodo più lungo.

Il **comma 21-novies** proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale viene introdotto il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, previsto inizialmente dalla legge finanziaria 2007.

C.T.

Infine il **comma 21-decies** proroga al 2010 la possibilità, per i possessori dei titoli conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, di sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

S.A.

Articolo 24 (Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di stato)

Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, si proroga dal 4 agosto 2009, per 2 semestri, per un contingente di militari incrementato di 1250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove sia necessario.

Per quel che concerne la partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, una spesa di 510 milioni di euro.

A.M.